

Uno degli aspetti rilevati in uno studio della Fondazione nazionale commercialisti

Art bonus esteso al post-sisma

Credito del 65% per il ripristino d'immobili danneggiati

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta del 65% per chi effettua erogazioni liberali per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Potranno rientrare nel regime fiscale agevolato automatico i versamenti in denaro a titolo di liberalità disposti a decorrere dal 19 ottobre 2016 a favore del ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 1 all'art. 17 del dl 189/2016. Nel caso specifico dei territori colpiti dal terremoto, il credito d'imposta spetta a soggetti persone fisiche e giuridiche che intervengono a favore di immobili diversi da quelli indicati dalla più ampia normativa di vantaggio che disciplina l'Art bonus. L'agevolazione scatta su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia giurata. È uno degli aspetti più interessanti dello studio «Art bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d'imposta per il mecenatismo», pubblicato il 15 dicembre 2016 dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. L'approfondimento dell'istituto di ricerca si estende alla più ampia normativa di cui al dl 83/2014, la quale stabilisce che il bonus è fruibile per tutte le erogazioni relative a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono attività nello spettacolo.

L'Art bonus. Nella sua fase genetica l'Art bonus era stato strutturato quale misura agevolativa di carattere temporaneo, dall'art. 1 del dl 83/2014, convertito dalla

legge 106/2014, n. 106.

Con la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), il legislatore ha mutato le caratteristiche del credito d'imposta rendendolo un'agevolazione fiscale permanente e strutturale con una percentuale di beneficio fissa al 65% delle erogazioni effettuate. Il regime fiscale si applica in automatico a tutte le erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti persone fisiche e persone giuridiche che perseguono gli scopi espressamente individuati dal legislatore.

Al fine di chiarire meglio la ratio che ha informato l'intervento del legislatore, giova richiamare la relazione illustrativa al ddl di conversione in legge del dl 83/2014, in cui viene precisato che la norma in argomento «introduce meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali» e mira «a costituire un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, superando l'attuale dicotomia, che vede la detrazione del 19% per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde».

I soggetti beneficiari. Il perimetro soggettivo di applicazione del beneficio comprende tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Sono comprese anche le fondazioni bancarie che però devono avere come scopo statutario l'intervento nel territorio di riferimento ed aver prescelto il settore dell'«arte, attività e beni culturali», relativamente alle somme spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per erogazioni liberali effettuate per gli interventi direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione e restauro.

Le erogazioni ammissibili. L'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta è costituito da tutte le erogazioni liberali in denaro

da effettuarsi attraverso sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità (quali la banca, l'ufficio postale, nonché carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), finalizzate al perseguimento dei seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi, in quanto, non è la natura della gestione (privata ovvero pubblica) dei medesimi a rilevare ai fini della legittimazione a fruire del credito d'imposta, bensì la proprietà, la quale deve essere necessariamente pubblica;

- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

- realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il bonus nelle zone del sisma. Come previsto dall'art. 17 del dl 17 ottobre 2016, n. 189 recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», l'Art bonus spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19 ottobre 2016, a favore del ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto, le cui disposizioni ineriscono ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ricompresi nei comuni indicati nell'allegato 1 al decreto nonché agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli sopra indicati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici del 24



agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

—© Riproduzione riservata—

A chi spetta l'Art bonus

Soggetti destinatari	<ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati ecc.) • enti che non svolgono attività commerciale, fra cui le società semplici; • imprenditori individuali, snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative; • enti commerciali e non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale; • stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti
Soggetti non titolari di reddito d'impresa	In relazione alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta del 65% è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile
Soggetti titolari di reddito d'impresa	In relazione ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta del 65% spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi annui

Beni pubblici rilevanti, si veda il Codice

Per individuare i beni culturali pubblici rilevanti ai fini del regime di vantaggio occorre fare riferimento all'art. 10 del Codice beni culturali e paesaggio, enucleando i soli beni di proprietà pubblica:

a) le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

b) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) gli archivi e i singoli documenti dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

d) le raccolte librerie delle biblioteche dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

e) le cose immobili e mobili, di proprietà pubblica, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere;

f) le collezioni o serie di oggetti, di proprietà pubblica, che non siano ricomprese fra quelle indicate sub lett. b), c), d) e che, per tradizione, fama e particolari caratte-

ristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

La determinazione del bonus. La normativa prevede che il credito d'imposta spetta nella misura del 65% dell'ammontare delle erogazioni effettuate, con taluni limiti quantitativi. In particolare, ai soggetti persone fisiche non titolari di reddito d'impresa e agli enti non commerciali nell'esercizio della propria attività istituzionale il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa (comprese le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di imprese non residenti), il bonus è riconosciuto nei limiti del 5 per mille dei ricavi.

Per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito d'imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5 del Tuir ai fini dell'imputazione del reddito. Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali usufruiscono dell'agevolazione con le modalità e i limiti previsti per i titolari di reddito d'impresa se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale. Il credito d'imposta così determinato deve essere poi ripartito in tre quote annuali di pari importo, ognuna delle quali costituisce il limite massimo di fruibilità del credito per ciascun periodo d'imposta.